C11932 - DS SMITH PACKAGING ITALIA/DS SMITH PAPER ITALIA
Provvedimento n. 24740

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 gennaio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società DS Smith Packaging Italia S.p.A., pervenuta in data 20 dicembre 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

DS Smith Packaging Italia S.p.A. (di seguito, DS Smith) è una società attiva nella produzione e vendita di una ampia gamma di prodotti di carta, tra cui imballaggi per il trasporto, imballaggi *consumer*, espositori e *packaging* promozionale, confezioni regalo, imballaggi protettivi, applicazioni POS e *packaging* industriale. DS Smith è controllata al 99,97% da DS Smith Holding Italia S.p.A, a sua volta indirettamente controllata dalla società capogruppo DS Smith Plc.
Nel 2012 DS Smith Plc ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 4,38 miliardi di euro, di cui *[100-482]*[1] milioni di euro per vendite in Italia.

Oggetto di acquisizione è l'intero capitale di una società di nuova costituzione, denominata DS Smith Paper Italia S.r.l. (di seguito, Newco) in cui Edison S.p.A. (di seguito, Edison) conferirà un ramo di azienda operante nella produzione di energia elettrica mediante un impianto termoelettrico sito nel Comune di Porcari (LU). Il ramo d'azienda è inoltre attivo nella produzione e distribuzione di vapore acqueo destinato ad una cartiera, adiacente all'impianto termoelettrico, di proprietà di DS Smith. Il capitale sociale di Newco è, allo stato, interamente detenuto da Edison.
Nel 2012 il fatturato attribuibile al ramo di azienda oggetto di conferimento in Newco è stato di circa *[48-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nella acquisizione da parte di DS Smith, da Edison, dell'intero capitale sociale di Newco. Il contratto preliminare di vendita prevede, all'articolo 7 ("*Closing*"), la sottoscrizione i) di un contratto transitorio per la gestione dell'impianto termoelettrico di Newco a cura di Edison, della durata di un anno e ii) di un contratto per la somministrazione di gas naturale a Newco da parte di Edison, con scadenza al 16 ottobre 2016; tale contratto prevede l'acquisto da parte di Newco da Edison di un quantitativo minimo annuo di gas.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 482 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dal ramo d'azienda della società scissa è stato superiore a 48 milioni di euro.
I descritti contratti di gestione dell'impianto termoelettrico e di somministrazione di gas naturale costituiscono una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appaiono strettamente funzionali alla salvaguardia del valore del ramo d'azienda acquisito, a condizione che tali contratti abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di cinque anni, e che non comportino obblighi di acquisto in esclusiva o di quantitativi illimitati[2].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

La concentrazione in esame interessa la generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica e la fornitura di servizi industriali di produzione e/o distribuzione all'interno di impianti produttivi di aria compressa, acqua industriale, acqua demineralizzata, acqua potabile, vapore, energia elettrica.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2005, in particolare paragrafo III. B. 32-35]*

Il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è stato definito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva IC22[3], di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta, che si riflettono in differenze nei prezzi di vendita dell'energia elettrica. In considerazione della localizzazione dell'impianto termoelettrico detenuto da Newco, il mercato geografico rilevante per la valutazione dell'operazione in esame è quello della macrozona Sud.

Su tale mercato l'operazione in esame determina la mera sostituzione di un operatore con un altro, in quanto DS Smith non opera nella generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica. La quota di mercato attribuibile a Newco è in ogni caso inferiore all'1%, a dati 2012.

Quanto al mercato della fornitura di servizi industriali di produzione e distribuzione all'interno di impianti produttivi di aria compressa, acqua industriale, acqua demineralizzata, acqua potabile, vapore, energia elettrica si osserva che, di norma, tali servizi sono svolti dalla imprese in autoproduzione. In alcuni complessi produttivi di grandi dimensioni è stata tuttavia attuata, nell'ultimo decennio, una terziarizzazione di tali servizi industriali. La domanda dei suddetti servizi è quindi rappresentata dalle imprese che intendono esternalizzare tale tipo di attività, mentre l'offerta è individuata dagli operatori terzi a cui l'impresa può decidere di rivolgersi, i quali sono di norma piccole società locali, cooperative di lavoratori distaccati dalla società di origine o, come nella presente fattispecie, operatori attivi a livello nazionale nel settore dell'energia elettrica. Nel caso in esame non è necessario stabilire né se i diversi servizi industriali rappresentino mercati del prodotto distinti né l'esatta delimitazione del mercato geografico di riferimento, in quanto la stessa non appare comunque in grado di incidere negativamente sulla concorrenza. Infatti, DS Smith non opera nella fornitura a terzi di tali servizi industriali e l'operazione in esame comporta la mera internalizzazione di servizi precedentemente acquisiti da terzi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i contratti di gestione dell'impianto termoelettrico e di somministrazione di gas naturale descritti in precedenza sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare gli stessi contratti, laddove ne sussistano i presupposti, qualora realizzati oltre il tempo e la portata indicata;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[3] *[IC22-Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, del 9.febbraio 2005, in Boll. n. 6/05.]*